

Spazio per numero e data di ricevimento a protocollo
AAF/SAG/COMM. - Cat. 9.4

Spazio riservato all'Ufficio Protocollo

**Marca da bollo
€ 14,62**

DOMANDA DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI IDONEI PER IL GIOCO LECITO/APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO (Art. 86, comma 3, lett. c), T.U.L.P.S.) ⁽¹⁾

AL COMUNE DI ZOPPOLA (PN)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome					Nome									
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
data di nascita					cittadinanza					sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>				
luogo di nascita: <i>Stato</i>					<i>Provincia</i>		<i>Comune</i>							
residenza: <i>Comune</i>					<i>Via, Piazza ecc.</i>					N.				

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

<input type="checkbox"/> Titolare dell'impresa individuale:		
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>
con sede legale nel Comune di		Provincia
Via, Piazza ecc.		N. CAP
R.E.A. n.	C.C.I.A.A. di	

<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società		<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	
C.F.		P. IVA (se diversa da C.F.)	
denominazione o ragione sociale:			
con sede legale nel Comune di			Provincia
Via, Piazza ecc.		N.	CAP
R.E.A. n.		C.C.I.A.A. di	
Tel.		Fax	Cel.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ⁽⁶⁾, dell'art. 86, comma 3, lett. c), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.*) ⁽¹⁾, dell'art. 19, comma 1, punto 8), D.P.R. 616/1977 ⁽¹⁷⁾ e dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 469/1987 ⁽¹⁷⁾,

il rilascio della licenza prevista dall'art. 86, comma 3, lett. c), T.U.L.P.S. ⁽¹⁾ per l'installazione in: *(barrare la voce che interessa)*

esercizi commerciali

esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86, comma 1 e 2, T.U.L.P.S. ⁽¹⁾ o di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. ⁽¹⁶⁾;

altre aree aperte al pubblico;

circoli privati

di: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S. ⁽²⁾;

apparecchi e congegni per il gioco lecito:

elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110, comma 7, lett. a), T.U.L.P.S. ⁽²⁾

basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c), T.U.L.P.S. ⁽²⁾

nei locali siti a Zoppola, frazione _____ in
Via/Piazza _____ n. _____

ove risulta attualmente attiva e autorizzata la seguente attività: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

rivendita n. _____ di generi di monopolio (provvedimento n. _____ in
data _____ dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di _____);

esercizio di vendita al dettaglio di vicinato media struttura grande struttura

di cui alla denuncia di inizio attività (d.i.a.) segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
presentata dal Comune di Zoppola in data _____ (protocollo n. _____);

di cui all'autorizzazione n. _____ rilasciata dal Comune di Zoppola in data _____.

DICHIARA ALTRESÌ

1. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.; ⁽¹⁾

2. di non essere contravventore al disposto dell'art. 12 T.U.L.P.S.; ⁽¹⁾

3. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della L. 575/1965" (antimafia); ⁽¹²⁾

4. *(solo nel caso in cui la richiesta venga presentata da un cittadino extracomunitario)* di essere in possesso del
permesso di soggiorno della carta di soggiorno n. _____ rilasciata
dalla Questura di _____ in
data _____ per motivi di _____
_____ valido/a fino al _____;

5. di avere la piena disponibilità del/dei locale/i sito/i a Zoppola in Via/Piazza _____
_____ n. _____
frazione _____ sede dell'attività, a titolo di: *(barrare la voce che interessa)*

proprietà

affitto *(indicare le generalità del/dei proprietario/i dell'immobile)* _____

comodato *(indicare le generalità del/dei proprietario/i dell'immobile)* _____

altro *(specificare)* _____

(continua)

(continua)

contratto stipulato in data _____ registrato presso l'Agenzia delle Entrate di _____ in data _____ al n. _____ Mod. _____;

6. che la superficie complessiva del locale (*inclusi i magazzini, i depositi, gli uffici, i servizi igienici e gli altri locali non aperti al pubblico*) è pari a mq _____;
7. che la superficie destinata all'installazione degli apparecchi in oggetto (*esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici, i servizi igienici e gli altri locali non aperti al pubblico*) è pari a mq _____;
8. che il/i locale/i di cui sopra, catastalmente distinto/i al Catasto Fabbricati del Comune di Zoppola al foglio _____ - particella/e _____ - subalterno/i _____, sono agibili e conformi alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso, di prevenzione incendi se prevista e a norma per quanto concerne l'impiantistica e la sicurezza degli ambienti; ^{(5) (9) (11) (13)}
9. che per gli impianti installati all'interno del/i locale/i è stata rilasciata apposita dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008; ⁽⁵⁾

oppure (*barrare la voce che interessa*)

- che per gli impianti installati all'interno del/i locale/i è stata rilasciata apposita dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008; ⁽⁵⁾
10. che per il/i locale/i sede dell'attività di cui sopra è stato rilasciato dal Comune di Zoppola il prescritto certificato di agibilità n. _____ in data _____ ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2009; ⁽¹³⁾
11. che il/i locale/i sede dell'attività si presta/prestano ad essere convenientemente sorvegliato/i ai sensi dell'art. 153 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (*approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.*); ⁽¹⁵⁾
12. che per l'attività succitata (*barrare la voce che interessa*):
- è stato rilasciato il prescritto del Certificato di Prevenzioni Incendi in data _____ dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone (certificato n. _____); ⁽⁹⁾
- è stata presentata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/1998, in data _____ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio (protocollo n. _____); ⁽⁹⁾

(continua)

(continua)

13. che l'attività succitata NON è soggetta a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; ⁽⁹⁾
14. che all'interno dei locali sono osservate le disposizioni di sicurezza, in particolare quella dettate dal D.M. 10/03/1998 ⁽¹⁸⁾, dal D.Lgs. 81/2008 ⁽¹⁸⁾ e dal D.M. 37/2008 ⁽¹⁸⁾.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale ⁽¹⁰⁾, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁴⁾.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ (firma leggibile e per esteso)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE: *(barrare la voce che interessa)*

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale ⁽¹⁰⁾, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁴⁾.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

Allegati:
<input type="checkbox"/> Fotocopia valido documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante; ⁽¹⁴⁾ <i>(obbligatorio)</i>
<input type="checkbox"/> Fotocopia/e valido documento di riconoscimento del/dei socio/i; ⁽¹⁴⁾
<input type="checkbox"/> Fotocopia valido documento di riconoscimento del rappresentante; ⁽¹⁴⁾
<input type="checkbox"/> Fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno; <i>(solo per i cittadini extracomunitari)</i>
<input type="checkbox"/> Planimetria dei locali indicante le superfici complessive e quelle destinate al posizionamento degli apparecchi da gioco di cui alla presente domanda <i>(in scala 1:100 o inferiore, quotata, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante)</i> <i>(obbligatorio)</i>
<input type="checkbox"/> Documentazione di impatto acustico redatta <u>obbligatoriamente</u> da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dei Criteri approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 in data 17/12/2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 07/01/2010), <u>comprensiva dell'Allegato C</u> (D.I.AC. <i>standard</i>); ⁽¹¹⁾
oppure <i>(in alternativa)</i>
<input type="checkbox"/> Allegato B <u>completo di tutta la documentazione tecnica ivi prevista</u> (D.I.AC. <i>semplificata</i>); ⁽¹¹⁾
<input type="checkbox"/> Fotocopia del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Pordenone;
<input type="checkbox"/> N. 1 marca da bollo da € 14,62 da applicarsi sulla licenza richiesta; <i>(obbligatorio)</i>
<input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i> _____ _____ _____ _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a

a _____ il _____

in qualità di: titolare dell'impresa individuale (oppure) legale rappresentante della società: _____

_____, dichiara

di conoscere le sottoelencate disposizioni di legge vigenti disciplinanti l'attività oggetto della presente domanda:

1. l'utilizzo degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18 (diciotto); (rif. art. 110, comma 8, T.U.L.P.S.)⁽²⁾
2. l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie; (rif. art. 110, comma 4, T.U.L.P.S.)⁽²⁾
3. obbligo di esposizione in luogo visibile della tabella, predisposta ed approvata dal Questore di Pordenone, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre; (rif. art. 110, comma 1, T.U.L.P.S.; art. 195 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.)^{(2) (3)}
4. ogni apparecchio installato dovrà essere munito dei prescritti Nulla Osta, da apporre su ogni apparecchio, rilasciati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato per la distribuzione/messa in esercizio. (rif. Art. 110, comma 9, lett. f), T.U.L.P.S.)⁽²⁾
5. gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S. ⁽²⁾, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972 ⁽¹⁶⁾, sono installabili unicamente negli "ambienti dedicati" di cui all'art. 12, comma 1, lett. l), punto 2), del D.L. 39/2009 (convertito con L. 77/2009) ⁽¹⁶⁾ e di cui all'art. 9 del Decreto 22/01/2010 ⁽¹⁶⁾, in possesso della licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S. ⁽¹⁶⁾ così come richiesto dall'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 40/2010 (convertito con L. 73/2010). ⁽¹⁶⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

**DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE
ALL'ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998 ⁽⁸⁾**

Cognome					Nome									
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cittadinanza										Sesso M <input type="checkbox"/>		F <input type="checkbox"/>		
Data di nascita:														
Luogo di nascita: <i>Stato</i>					Provincia			Comune						
Residenza: Provincia					Comune									
Via, Piazza ecc.								N.		CAP				

DICHIARA

(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.; ⁽¹⁾
- di non essere contravventore al disposto dell'art. 12 del T.U.L.P.S.; ⁽¹⁾
- che non sussistono nei proprio confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965" (antimafia). ⁽¹²⁾

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale ⁽¹⁰⁾, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁴⁾. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

> Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). ⁽¹⁴⁾

Data _____

Firma _____
(firma leggibile e per esteso)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TERZIARIE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 28, comma 6, L.R. 16/2007 ⁽¹¹⁾; Art. 47 D.P.R. 445/2000 ⁽¹⁴⁾)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
data di nascita	cittadinanza		sexso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
luogo di nascita: Stato		Provincia	Comune
residenza: Comune	Via, Piazza ecc.		N.

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

<input type="checkbox"/> Titolare dell'impresa individuale:		
C.F.	P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>	
con sede legale nel Comune di		Provincia
Via, Piazza ecc.	N.	CAP
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società <input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i> _____		
C.F.	P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>	
denominazione o ragione sociale:		
con sede legale nel Comune di		Provincia
Via, Piazza ecc.	N.	CAP

per l'impianto e/o struttura ubicata/o nel Comune di Zoppola, frazione _____
Via, Viale, Piazza ecc. _____ N. civico _____ CAP 33080
dati catastali dei locali: foglio _____ mappale/i _____ eventuale subalterno/i _____

Al fine di: *(barrare la voce che interessa)*

- permesso di costruire licenza di polizia amministrativa
 denuncia di inizio attività dichiarazione di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività
 Altro *(specificare)* _____

DICHARA

che l'attività: *(barrare la voce che interessa)*

- commerciale (compresi i pubblici esercizi)
 terziaria (compreso l'artigianato di servizio)

non prevede l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari / impianti), ovvero di rumorosità sia indotta sia causata da comportamenti connessi con l'attività stessa, suscettibile di generare inquinamento acustico;

che nello stabile sede dell'attività: *(barrare la voce che interessa)*

sono presenti unità abitative;

non sono presenti unità abitative;

Recettori ^(#) presenti nelle vicinanze: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

abitazioni

edifici pubblici

parchi pubblici

aree giochi

altro: *(elenicare dettagliatamente)* _____

Codice ISTAT e categoria di appartenenza: ^(##) _____

Tipologia dell'attività: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

Attività commerciali disciplinate dalla L.R. 29/2005:

alimentare non alimentare non alimentare a basso impatto tabella speciale

esercizio di vendita al dettaglio di vicinato di media struttura *(minore)*

esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante su posteggio in concessione *(mercato)*

punto vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivo non esclusivo

Attività artigianali disciplinate dalla L.R. 12/2002:

parrucchiere misto estetista tatuatore piercer

Attività di polizia amministrativa disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.):

licenza ai sensi dell'art. 86, comma 3, lett. c), T.U.L.P.S. ⁽¹⁾ per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. ⁽²⁾

Descrizione dell'attività: _____

Causale per cui viene resa la presente dichiarazione: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

apertura/avvio nuova attività

trasferimento di sede

ampliamento della superficie di vendita *(dettaglio)* superficie aperta al pubblico *(somministrazione)*

riduzione superficie di vendita *(dettaglio)* superficie aperta al pubblico *(somministrazione)*

subingresso in proprietà in gestione

ritorno in disponibilità dell'azienda/ramo d'azienda

altre modifiche all'attività *(specificare quali)*: _____

Orari e frequenza di esercizio: _____

Presenza di zone di carico/scarico e movimentazione merci: *(barrare la voce che interessa)* SI NO

Se si indicare la/le zona/e nella planimetria allegata e descrive di seguito con quali modalità avviene il carico/scarico e la movimentazione delle merci: _____

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica: *(tutti gli allegati devono intendersi obbligatori e dovranno essere prodotti in duplice copia)* (###)

1. estratto di mappa in scala adeguata (scala 1:2.000 / 1:5.000, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio (scala 1:100 o inferiore, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante) con indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali (per esempio: negozio, bar, ristorante, servizio igienico, magazzino, ufficio, cucina, ecc.);
2. estratto del P.R.G.C. vigente della zona per un intorno sufficientemente ampio (datato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante);
3. ubicazione, nell'estratto di mappa, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc.).

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 ⁽¹⁴⁾ del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere edotto che rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, e che copia della presente dichiarazione sarà inviata, per conoscenza, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) di Pordenone.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ (firma leggibile e per esteso)

Note:

(#) Per "recettore" si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dell'art. 2 della L. 447/1995, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

(##) Per il codice ISTAT e la categoria di appartenenza si veda in alternativa:

- la propria visura camerale ("Classificazione ATECORI 2007");
- il sito internet www.istat.it (sezione Strumenti > Definizioni e classificazioni > Classificazione delle attività economiche - Ateco).

(###) La documentazione tecnica, almeno in parte, potrà essere reperita presso lo Sportello Catastale Decentrato attivo presso l'Ufficio Tributi (tel. 0434/577508, orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10:00 - 12:30, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30) e presso l'Ufficio Edilizia Privata (tel. 0434/577515, orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10:00 - 12:30, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA ALLA CONFORMITÀ DELLA D.I.AC. STANDARD AI CRITERI REGIONALI
E DI RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE FISSATI DALLA LEGGE**

Il/La sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
data di nascita	cittadinanza	sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
luogo di nascita: <i>Stato</i>		<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>
residenza: <i>Comune</i>	<i>Via, Piazza ecc.</i>		N.

Recapito telefonico: *(obbligatorio)*

Tel.	Fax	Cel.
------	-----	------

in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, iscritto al n. _____ dell'elenco dei "Tecnici competenti in acustica ambientale" della Regione _____, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla norme di legge in vigore,

DICHIARA

che per l'avvio dell'attività *(barrare la voce che interessa)*

commerciale (compresi i pubblici esercizi) terziaria (compreso l'artigianato di servizio)

di *(specificare quale)* _____

ubicata nel Comune di Zoppola, frazione _____

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. civico _____

dati catastali dei locali: foglio _____ mappale/i _____ eventuale subalterno/i _____

in relazione a quanto previsto dalla L.R. 16/2007 ⁽¹¹⁾, dalla L. 447/1995 ⁽¹¹⁾ e dal D.P.C.M. 01/03/1991 ⁽¹¹⁾, la documentazione di impatto acustico (o D.I.AC. *standard*) dell'attività prevista nell'immobile di cui sopra, allegata alla presente segnalazione certificata di inizio attività (Scia), è stata redatta dal sottoscritto in data _____:

- secondo quanto previsto dai "Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 17/12/2009, n. 2870 (e dalla sezione specifica prevista per tipologia di attività dai *Criteri* stessi), pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 07/01/2010 ⁽¹¹⁾;
- che l'attività stessa non supera i limiti di rumore previsti dalle leggi vigenti in materia ex art. 41, comma 1 ter, della L.R. 16/2007 ⁽¹¹⁾ e D.P.C.M. 01/03/1991 ⁽¹¹⁾.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale ⁽¹⁰⁾, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁴⁾. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

> Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Data

Firma del tecnico competente in acustica ambientale

_____ (firma leggibile e per esteso)

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la sicurezza sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
3. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostituzione o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza/denuncia da Lei avanzata.
4. I dati potranno essere diffusi/comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo ai fini del rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento;
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Zoppola, il responsabile è il dott. Michele Sartor;
6. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante
per presa visione

(firma leggibile e per esteso)

NOTA BENE:

Il presente modello deve essere presentato integralmente (pagine 1 - 15), sbarrando completamente a penna con una linea obliqua le sezioni e gli allegati che non interessano.

Per consentire la consultazione immediata delle norme, si riporta di seguito, a titolo puramente informativo, il testo letterale degli articoli inerenti l'oggetto della presente domanda:

(1) Si riporta il testo dell'art. 8 (*Autorizzazioni di polizia*) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.*):

"Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione."

Si riporta il testo dell'art. 9 (*Osservanza delle prescrizioni da parte di chi ottenga un' autorizzazione di polizia*) del T.U.L.P.S.:

"Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse."

Si riporta il testo dell'art. 10 (*Revoca e sospensione delle autorizzazioni di polizia*) del T.U.L.P.S.:

"Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata."

Si riporta il testo dell'art. 11 (*Casi in cui sono negate le autorizzazioni di polizia*) del T.U.L.P.S.:

"Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione."

Si riporta il testo dell'art. 12 (*Obbligo di istruzione elementare dei fanciulli*) del T.U.L.P.S.:

"Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione."

Si riporta il testo dell'art. 86 (*Licenza per l'esercizio di alberghi, locande*) del T.U.L.P.S.:

"Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, e o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, [esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture], ovvero locali di stallaggio e simili. (2)

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati."

Si riporta il testo dell'art. 92 (*Soggetti a cui non può essere rilasciata la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89*) del T.U.L.P.S.:

"Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti."

Si riporta il testo dell'art. 131 (*Autorizzazioni di polizia*) del T.U.L.P.S.:

"Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci."

(2) Si riporta il testo dell'art. 110 (*Tabella*) del T.U.L.P.S.:

"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

(continua)

(continua)

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [ABROGATO]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7 bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8 bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

(continua)

(continua)

9 bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20 quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9 ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

9 quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria."

(3) Si riporta il testo dell'art. 194 (*Autorizzazione dei giochi*) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (*approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.*)

"Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione."

Si riporta il testo dell'art. 195 (*Tabella dei giochi proibiti*) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.:

"La tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'articolo 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa."

(4) Si riporta il testo del Decreto 18 gennaio 2007 del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato (*" Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico"*)

"Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.

2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38 comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S.:

a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;

b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box.

3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Articolo 2 (Numero massimo di apparecchi installabili)

1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

(continua)

(continua)

Articolo 3 (Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi)

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:
 - a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
 - b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
 - c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003."

(5) Si riporta il testo dell'art. 7 (*Dichiarazione di conformità*) del D.M. 37/2008 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*):

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione."

(6) Si riporta il testo dell'art. 20 (*Silenzio assenso*) della L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*):

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei contro interessati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
- 5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

(7) Si riporta il testo dell'art. 153 del R.D. 635/1940 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*):

"La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate."

Si riporta il testo del D.M. 17/12/1992, n. 564 (*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*):

1. Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

3. Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

5. Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque."

(8) Si riporta il testo dell'art. 2 (*Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia*) del D.P.R. 252/1998 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*):

"1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."

(9) Si riporta il testo dell'art. 16 (*Certificato di prevenzione incendi*) del D.Lgs. 139/2006 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229*):

"1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Independentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340."

Si riporta il testo dell'art. 19 (*Vigilanza*) del D.Lgs. 139/2006:

"1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza."

Si riporta il testo dell'art. 20 (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*) del D.Lgs. 139/2006:

"1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. Previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo."

(continua)

(continua)

Si riporta l'articolo unico del D.M. 16/02/1982 (*Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi*):

"I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei «Certificati di prevenzione incendi» già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale»."

Per le attività sottoposte alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi si veda l'Allegato (*Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)*) al D.M. 16/02/1982.

Estratto dall'art. 3 (*Rilascio del certificato di prevenzione incendi*) del D.P.R. 37/2008 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*):

"[...]

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

"[...]"

(10) Si riporta il testo dell'art. 21 (*Disposizioni sanzionatorie*) della L. 241/1990:

"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20."

Si riporta il testo dell'art. 483 (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) del codice penale:

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."

(11) Estratto dall'art. 28 (*Disposizioni in materia di impatto acustico*) della L.R. 16/2007 (*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*):

"[...]

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

"[...]

4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:

- a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

"[...]

6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)."

Estratto dall'art. 2 (*Definizioni*) della L. 447/1995 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*):

"1. Ai fini della presente legge si intende per:

"[...]

(continua)

(continua)

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; [...]"

Estratto dell'art. 3 (*Competenze dello Stato*) della L. 447/1995:

"1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; [...]"

Il D.P.C.M. 01/03/1991 ha per oggetto: "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" ed è stato pubblicato sulla G.U. 08/03/1991, n. 57.

Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1 ter (*Norme transitorie*) della L.R. 16/2007:

"Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)."

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17/12/2009 ad oggetto: "LR 16/2007, art. 18, comma 1, lett. c) - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico. Approvazione definitiva" è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 1 del 07/01/2010 (pagg. 189 - 209). Il B.U.R. è liberamente consultabile sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione consulta > bollettino ufficiale).

(12) Estratto dell'art. 10 della L. 575/1965 (*Disposizioni contro la mafia*):

"1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

[...]"

(13) Si riporta il testo dell'art. 27 (*Certificato di agibilità*) della L.R. 19/2009 (*Codice regionale dell'edilizia*):

"1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

2. Il certificato di agibilità è rilasciato dal Comune con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;

b) ristrutturazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se necessaria a seguito delle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento."

(14) Si riporta il testo dell'art. 38 (*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*) del D.P.R. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*):

"1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo."

(continua)

(continua)

Si riporta il testo dell'art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*) del D.P.R. 445/2000:

"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."

Si riporta il testo dell'art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) del D.P.R. 445/2000:

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

Si riporta il testo dell'art. 76 (*Norme penali*) del D.P.R. 445/2000:

"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

(15) Si riporta il testo dell'art. 153 (*Rifiuto o revoca della licenza*) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (*approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii*):

"La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate."

(16) Estratto dell'art. 14 bis (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento*) del D.P.R. 640/1972 (*Imposta sugli spettacoli*):

"[...]"

4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

"[...]"

(continua)

(continua)

Estratto dell'art. 12 (*Norme di carattere fiscale in materia di giochi*) del D.L. 39/2009 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*), convertito con L. 77/2009:

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

[...]

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo:

[...]

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

[...]"

Estratto dell'art. 9 (*Ambienti dedicati*) del Decreto 22/01/2010 (*Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.*):

"1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:

a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;

b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;

c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;

d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

[...]"

Si riporta il testo dell'art. 88 (*Scommesse*) del T.U.L.P.S.:

"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione."

Estratto dell'art. 2 (*Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario*) del D.L. 40/2010 (*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*), convertito con L. 73/2010:

[...]

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

[...]"

(17) Estratto dell'art. 19 (*Polizia amministrativa*) del D.P.R. 616/1977 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382*):

"Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

[...]

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

[...]"

Estratto dell'art. 17 (*Polizia locale, urbana e rurale*) del D.P.R. 469/1987 (*Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia*):

[...]

3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616."

(18) Il D.M. 10/03/1998 ha per oggetto: "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*" ed è stato pubblicato sulla G.U. del 7 aprile 1998, n. 81 S.O. n. 64.

Il D.Lgs. 81/2008 ha per oggetto: "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" ed è stato pubblica sulla G.U. del 30 aprile 2008, n. 101 S.O. n. 108.

Il D.M. ha per oggetto: "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*" ed è stato pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2008, n. 61.

Normativa in materia di protezione dei dati personali:

Si riporta il testo dell'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del D.Lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*):

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Si riporta il testo dell'art. 8 (*Esercizio dei diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento."

Si riporta il testo dell'art. 9 (*Modalità di esercizio*) del D.Lgs. 196/2003:

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni."

Si riporta il testo dell'art. 10 (*Riscontro all'interessato*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
 - b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro."

Si riporta il testo dell'art. 11 (*Modalità del trattamento e requisiti dei dati*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati."

Si riporta il testo dell'art. 13 (*Informativa*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.
- Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile."